

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1854

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORDON, GELLI, PASCOLAT, AULETA, BELLOCCHIO,
SOAVE, STRUMENDO**

Presentata il 10 novembre 1987

Norme fiscali in materia di borse di studio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (riordinamento della docenza universitaria) è stato istituito il ruolo dei ricercatori universitari; con lo stesso provvedimento è stato altresì introdotto il dottorato di ricerca; l'articolo 73 in particolare definisce i criteri e le modalità per il conseguimento di detto titolo; il successivo articolo 74 che definisce riconoscimenti ed equipollenze recita al quarto comma: « il Ministero della pubblica istruzione con suo decreto su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, potrà stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola supe-

riore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati. »

Come si vede l'equipollenza viene specificatamente prevista demandando però ad un successivo provvedimento la sua attuazione.

Onorevoli colleghi, tale successivo provvedimento ministeriale è stato emanato per diversi degli istituti sopra ricordati, con ciò dando pieno riconoscimento ed equipollenza ai titoli di dottorato da questi rilasciati. Ciò pone un problema di

delicata valutazione riguardante eventuali disparità che potrebbero permanere e in vero permangono per una lettura restrittiva di altre norme, riguardanti il conferimento di borse di studio.

Tali borse di studio (di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica citato) possono essere estese, con piena e riconosciuta approvazione del Ministero della pubblica istruzione, anche agli allievi delle scuole sopra ricordate.

Pur tuttavia non si è ritenuto invece di estendere a tali borse di studio quelle esenzioni sulla imposta locale sui redditi e sull'imposta sul reddito delle persone fisiche come previsto dall'articolo 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476, recante il

titolo « Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università » che espressamente prevede tali esenzioni per le borse di studio erogate secondo i criteri dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica più volte menzionato.

Appare quindi necessario, anche alla luce della chiarissima fama scientifica delle istituzioni richiamate, giungere a un provvedimento legislativo autonomo che parifichi, anche sotto gli aspetti impositivi, tali borse di studio, togliendo ogni dubbio su possibili altre interpretazioni.

Siamo certi, onorevoli colleghi, che in questo senso si vorrà celermente procedere.

PROPOSTA DI LEGGE
—**ART. 1.**

1. L'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, si applica altresì alle borse ed assegni di studio percepiti per il conseguimento dei diplomi di perfezionamento scientifico che siano dichiarati equipollenti al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, qualora vengano erogati nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 75 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 spettano comunque per un ammontare non superiore a quello previsto per le borse di studio di cui all'articolo 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.